

Edizione di venerdì 7 Giugno 2019

IMU E TRIBUTI LOCALI

[La locazione dell'abitazione principale non fa scattare Imu e Tasi](#)

di Alessandro Bonuzzi

IVA

[Esoneri \(temporanei\) dall'obbligo di invio dei corrispettivi telematici](#)

di Sandro Cerato

IMPOSTE SUL REDDITO

[Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017](#)

di Lucia Recchioni

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Prosecuzione del regime Iva di gruppo in presenza di fusione societaria](#)

di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

[Bollo auto e Regioni: la sentenza 122/2019 della Corte costituzionale](#)

di Gennaro Napolitano

RASSEGNA RIVISTE

[La revisione ha funzione di assistenza](#)

di Enrico Maria Lovaglio

IMU E TRIBUTI LOCALI

La locazione dell'abitazione principale non fa scattare Imu e Tasi

di Alessandro Bonuzzi

Non è raro che il contribuente **conceda in locazione alcuni locali della propria abitazione principale**, anche solo per una parte dell'anno.

Atteso che le **abitazioni principali** – sempreché non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – sono **esentate** dall'assoggettamento all'Imu e alla Tasi, viene da chiedersi se l'esclusione dai tributi locali continua a trovare applicazione anche quando una **parte** dell'immobile venga concessa in **affitto**.

La [circolare AdE 5/E/2013](#) aveva fornito chiarimenti sulla questione; tuttavia, all'epoca l'abitazione principale **non** godeva del regime **esentativo** oggi in vigore.

Ad ogni modo, siccome l'**effetto sostitutivo** dell'Imu sull'Irpef trova applicazione solo per gli **immobili non locati**, il documento di prassi aveva precisato che sul fabbricato:

- si doveva applicare la **sola Imu** nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risultava **maggior**e del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato al 100% nel caso di opzione per la cedolare secca);
- si doveva applicare **sia l'Imu che l'Irpef** (o la cedolare secca) nel caso in cui l'importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato al 100% nel caso di opzione per la cedolare secca) risultava **maggior**e rispetto alla rendita catastale rivalutata del 5%, quindi nella **stragrande maggioranza delle circostanze**.

Qualora la locazione di parte dell'abitazione principale si fosse estesa solo per una **parte del periodo d'imposta**, il **confronto** tra rendita rivalutata e canone di locazione doveva essere applicato **limitatamente alla parte del periodo d'imposta in cui sussisteva il rapporto di locazione**, ossia limitatamente al periodo d'imposta in cui l'**effetto sostitutivo veniva meno**.

Infatti, per la parte dell'anno in cui l'abitazione principale **non era locata** il relativo reddito **non concorreva al reddito complessivo** del proprietario e la **deduzione Irpef** per l'abitazione principale non spettava.

Con decorrenza **1° gennaio 2014**, per effetto della "naturale" **esenzione** dall'Imu prevista per l'abitazione principale ([articolo 1, comma 707, L. 147/2013](#)), l'effetto sostitutivo dovrebbe aver perso valenza, con la conseguenza che il **tributo non dovrebbe essere dovuto anche qualora**

l'abitazione principale venga in parte locata.

In tal senso si è espresso il **Mef**, il quale, alla seguente domanda “*Il proprietario di un'abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione Imu ...?*”, ha risposto che “**Anche se parzialmente locata, l'abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell'esenzione dall'Imu prevista per tale fattispecie**” (Faq n. 12 del 20.01.2016).

Peraltro, lo stesso dovrebbe valere per ai fini **Tasi**, atteso che la definizione di abitazione principale è **analogia** per entrambi i tributi.

Sebbene la **linea interpretativa** fornita a **livello centrale** dal Ministero sia **limpida**, molti comuni non sembrano averla recepita, **non essendo menzionata nei relativi regolamenti**, con la conseguenza che il contribuente che volesse allinearsi rischia di subire una **contestazione** da parte dei funzionari dell'ente locale.

Per tale ragione è **auspicabile** che l'indirizzo del Mef espresso nella Faq venga ripreso in un **documento ufficiale** avente maggiore **“forza persuasiva”**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Esoneri (temporanei) dall'obbligo di invio dei corrispettivi telematici

di Sandro Cerato

In vista dell'approssimarsi del **1° luglio 2019**, data a partire dalla quale scatta **l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** ([articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#)), è opportuno fare il punto della situazione sulle diverse fattispecie che consentono, almeno fino al prossimo **31 dicembre 2019**, di **evitare il nuovo adempimento** e di continuare ad applicare l'attuale certificazione con modalità cartacea.

In primo luogo, va ricordato che l'obbligo di memorizzazione ed invio telematico già a partire dal prossimo **1° luglio** riguarda “solamente” i **soggetti passivi Iva che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari ai fini Iva superiore ad euro 400.000**.

In merito alle modalità di determinazione di tale soglia, la [risoluzione 47/E/2019](#) ha precisato che **si deve aver riguardo al volume d'affari complessivo del soggetto**, e non solo alle operazioni certificate con scontrino o ricevuta fiscale.

Ciò significa che rientrano nell'obbligo di **memorizzazione ed invio telematico già a partire dal prossimo 1° luglio** anche quelle **imprese “miste”**, ossia che effettuano sia operazioni certificate da fattura (ad esempio perché **richiesta dal cliente** o perché riguardanti **attività di commercio all'ingrosso**) sia **operazioni certificate da corrispettivi** (scontrino o ricevuta), anche laddove queste ultime non abbiano superato nel 2018 la soglia di **euro 400.000**.

L'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#) demanda a **specifici decreti attuativi** l'individuazione dei soggetti che, in ragione della tipologia di attività esercitata, possono beneficiare di un **esonero** (solo **temporaneo**) dall'obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici.

Il [D.M. 10.05.2019](#) contiene l'**elenco delle fattispecie temporaneamente esonerate dall'obbligo in esame**, stabilendo, in primo luogo, che sono esonerate tutte le **operazioni di cui all'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#)** (nel cui ambito rientrano ad esempio le **cessioni di tabacchi, di giornali e quotidiani periodici, di alcun prodotti agricoli**, ecc.), nonché quelle rientranti nel [D.M. 13.02.2015](#) e nel successivo [D.M. 27.10.2015](#) (in tali decreti sono incluse rispettivamente i **servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, di gestione e rendicontazione del relativo pagamento**, ed i **servizi elettronici**, di telecomunicazione e teleradiodiffusione effettuati nei confronti di privati).

Le **operazioni comprese nelle disposizioni normative citate fruiranno già dell'esonero dalla**

certificazione dei corrispettivi, ragion per cui è stato ritenuto opportuno, in una prima fase, mantenere l'esonero già presente.

Il citato [D.M. 10.05.2019](#) ha poi individuato un'altra ipotesi di esonero, fino al **31.12.2019**, riguardante le operazioni collegate e connesse a quelle elencate, nonché per **quelle di commercio al dettaglio che sono effettuate in via marginale rispetto a quelle soggette all'obbligo di fatturazione**.

È evidente l'intento (condivisibile) di voler esonerare dall'obbligo in esame, almeno in un primo momento, le **operazioni al dettaglio "marginali" rispetto a quelle oggetto di fatturazione**.

Tuttavia, al fine di poter beneficiare dell'esonero, è **necessario che le operazioni al dettaglio non siano superiori all'1% del volume d'affari realizzato nel periodo d'imposta 2018**.

Gli **esoneri** in questione, di **carattere temporaneo**, comportano **l'assolvimento degli obblighi tradizionali** previsti per i corrispettivi: **documentazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale** (con riferimento alle operazioni marginali) ed **annotazione dei corrispettivi nel relativo registro**.

Si segnala, infine, che rientrano nell'esclusione dalla **memorizzazione ed invio telematico** le operazioni **effettuate a bordo di navi, aerei o treni** nell'ambito di un **trasporto internazionale** (ad esempio in occasione di una crociera), trattandosi generalmente di operazioni **carenti del requisito di territorialità**.

Seminario di specializzazione

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE: ASPETTI GIURIDICI E OPERATIVI DELLA GESTIONE D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017

di Lucia Recchioni

Con la [risoluzione 56/E/2019](#), pubblicata nella giornata di ieri, 6 giugno, l'Agenzia delle entrate è intervenuta per precisare che, **nonostante la lettera della norma, la disciplina transitoria** in materia di **tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate** può trovare applicazione anche sulla base di **delibere adottate fino al 31.12.2017**.

Confermando l'orientamento prevalente della **dottrina** viene così accolta un'**interpretazione finalizzata a valorizzare la volontà del legislatore** di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) **il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti** rispetto all'introduzione del **nuovo regime fiscale**.

Più precisamente, il **caso** oggetto di esame riguarda una **società** che, pur avendo **deliberato** la distribuzione degli utili nel **2016** ha concretamente erogato i **dividendi** nel corso del **2018**.

Come noto, la **Legge di bilancio 2018** ha profondamente rivisto il **regime impositivo dei dividendi** conseguiti da **persone fisiche non imprenditori**, estendendo, anche alle **partecipazioni qualificate**, la disciplina prima riservata alle **partecipazioni non qualificate**, con applicazione della **itenuta a titolo di imposta nella misura del 26%**.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 1005, L. 205/2017](#) le nuove disposizioni si applicano ai **redditi di capitale percepiti dal 01.01.2018**: assume quindi rilievo il **principio di cassa** (data di percezione del dividendo).

Tuttavia, il legislatore, con il successivo **comma 1006**, ha introdotto uno specifico **regime transitorio**, in forza del quale **"alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017"**.

Pertanto, per gli **utili deliberati dal 01.01.2018 al 31.12.2022 e maturati fino all'esercizio in corso al 31.12.2017** continua ad applicarsi il **regime di tassazione preesistente**, in forza del quale gli utili derivanti da **partecipazioni qualificate** sono tassati nella seguente misura:

- **40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 12.2007,**
- **49,72% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso**

- al 12.2007,
• 58,14% per utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 12.2016.

Tutto quanto appena premesso, dubbi potrebbero sorgere con riferimento all'applicabilità della **disciplina transitoria** sopra esposta nel caso in cui la distribuzione degli utili sia stata **deliberata entro il 31.12.2017**: d'altra parte la **lettera** della norma è chiara nel limitare l'applicabilità delle **previgenti disposizioni** alle sole **distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”**.

Tuttavia, come giustamente ritenuto dall'**Agenzia delle entrate** nella **risoluzione** in esame, “*ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, si ritiene, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017*”.

Pertanto,

- anche se il **nuovo regime di tassazione** si applica, in base al **principio di cassa**, ai **dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018**,
- e la delibera di distribuzione risale ad un **periodo precedente a quello indicato nella disposizione transitoria**,

può tuttavia trovare applicazione quest'ultima disciplina, in forza della quale i **dividendi** possono beneficiare del “**vecchio**” **regime di tassazione**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

The graphic features a blue and white abstract background with a large, stylized number '50' on the left. The text 'Seminario di specializzazione' is at the top in a small blue font. Below it, the main title 'I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE' is displayed in large, bold, blue capital letters. At the bottom, there is a smaller blue link-like text 'Scopri le sedi in programmazione >'.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Prosecuzione del regime Iva di gruppo in presenza di fusione societaria

di Fabio Landuzzi

La [risposta](#) resa dall'Amministrazione Finanziaria all'interpello n. 25/2019 affronta il caso in cui la **società controllante** (Beta) che ha in corso l'opzione per il **regime Iva di gruppo** con altre proprie **controllate** (Gamma e Delta) venga **incorporata nel corso dell'anno x** in una consociata (Alfa) a sua volta **non aderente al regime** dell'Iva di gruppo.

Il tema posto riguarda la possibilità per Alfa (l'incorporante) di poter **proseguire, dal 1° gennaio dell'anno x+1, il regime** di Iva di gruppo con le sue due "nuove" controllate Gamma e Delta e, inoltre, se l'**eccedenza di Iva a credito** maturata dalla controllante Beta nel regime Iva di gruppo dell'anno x possa essere utilizzata nelle liquidazioni del "rinnovato" perimetro dell'Iva di gruppo a partire dal mese di gennaio dell'anno x+1.

Dal documento di prassi succitato si evince fra l'altro che la **data di efficacia** civilistica e fiscale della predetta fusione, come disposto in atti, è **il 1° gennaio dell'anno X+1**; perciò, se ne deduce, come sottolinea l'Amministrazione, che questa è la data da assumere come quella di "**efficacia della trasformazione sostanziale soggettiva**" realizzata fra Beta (incorporata) e Alfa (incorporante).

Quindi:

- **per tutto l'anno x**, Beta funzionerà come **controllante nel regime Iva di gruppo** con Gamma e Delta; ma
- poiché Beta è incorporata in Alfa a partire dal 1° gennaio dell'anno x+1, al momento di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno x esisterà solo Alfa, la quale sarà perciò tenuta a **presentare anche la dichiarazione Iva dell'anno x per conto della incorporata** Beta, ivi incluso il **modello Iva 26PR**;
- ove vi fossero **obblighi di versamento Iva** rivenienti dall'anno x per l'Iva di gruppo, di questi si dovrà far carico Alfa, sempre per via del suo **subentro negli obblighi** di Beta (incorporata) come regolato dalla [risoluzione 119/E/2017](#).

Ciò detto, occorre ora verificare se **Alfa** possa proseguire, a questo punto e di fatto senza alcuna vera soluzione di continuità, il **regime Iva di gruppo** con Gamma e Delta già a partire dall'anno x+1.

Il ragionamento non può che partire dall'**indagine del presupposto** che la norma pone **per**

l'accesso al regime in questione, ovvero il possesso, da parte della controllante, di partecipazioni delle controllate per più del 50%, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente.

Nel caso esaminato dall'Amministrazione, tanto Alfa che Beta facevano capo allo **stesso socio unico** persona fisica e, in esito della fusione, Alfa sarebbe divenuta la controllante di Gamma e Delta così che il perimetro del regime Iva di gruppo non sarebbe variato sostanzialmente, se non nella **sostituzione di Beta con Alfa nel ruolo di controllante**.

La conclusione a cui giunge l'Amministrazione è quindi interessante in quanto **valorizza la portata "riorganizzativa" della fusione**, laddove riconosce che i requisiti di accesso al regime **Iva di gruppo** (il preesistente controllo) sussistevano già nel periodo x sulla società incorporata e di conseguenza essi sono **assunti sulla incorporante in forza del subentro** connaturato alla stessa operazione di fusione.

Perciò, la procedura di **liquidazione Iva di gruppo potrà essere proseguita** con Alfa facente funzioni di controllante già dall'anno x+1, e **non sarà necessario istituire una contabilità Iva separata** (come era stato invece richiesto nella [risoluzione ministeriale 363998/1986](#)) in quanto **l'efficacia della fusione** è qui prevista dal **1° gennaio dell'anno x+1**, con la conseguenza che non serve affatto separare per l'incorporante Alfa le risultanze delle proprie liquidazioni Iva dell'anno x (cosa che sarebbe stata richiesta ove, invece, la fusione avesse avuto effetto **in corso d'anno**).

Un'ultima chiosa riguarda poi la **destinazione dell'eccedenza a credito Iva** dell'anno x emergente in capo a Beta proprio in quanto ex controllante ed ora incorporata.

L'Amministrazione conferma che **non si pongono problemi all'ingresso di questo credito Iva in compensazione con i debiti risultanti dalle liquidazioni Iva di Gruppo** dell'anno x+1.

Diversamente, laddove Alfa avesse generato nell'anno x, quando non era in Iva di gruppo, **un'eccedenza a credito di Iva**, quest'ultima **non potrebbe trovare ingresso nelle liquidazioni Iva di gruppo dell'anno x+1** ma dovrebbe essere **richiesta a rimborso**, se ne sussistano i presupposti di legge, oppure utilizzata in compensazione con altri tributi e contributi, ma comunque al di fuori delle liquidazioni **Iva del gruppo dell'anno x+1**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Bollo auto e Regioni: la sentenza 122/2019 della Corte costituzionale

di Gennaro Napolitano

La **Corte costituzionale**, con la [sentenza n. 122/2019](#), ha ribadito il principio secondo cui, in materia di **tassa automobilistica**, alle **Regioni** è **preclusa** la possibilità di stabilire, ai fini dell'esenzione, **requisiti ulteriori e più stringenti** rispetto a quelli fissati dalla legislazione statale.

Di contro, esse, allo scopo di soddisfare specifiche esigenze, possono introdurre **ipotesi di esenzione** anche se non previste dalla disciplina statale.

Oggetto del giudizio della Corte è stata la disposizione contenuta nell'**articolo 7, comma 2, della Legge regionale 15/2012** (Emilia-Romagna) nella parte in cui **subordina l'esenzione** dal pagamento del **bollo auto** dei **veicoli di particolare interesse storico e collezionistico** (di cui all'[articolo 63, comma 2, L. 342/2000](#) vigente *ratione temporis*) all'**iscrizione** in uno dei **registri** previsti dall'**articolo 60 D.Lgs. 285/1992** (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla **mera individuazione** dei requisiti mediante determinazione dell'Asi (Automobilclub storico italiano) o della Fmi (Federazione motociclistica italiana).

La **questione di legittimità costituzionale**, quindi, verte sul **rappporto** tra **disciplina regionale** e **disciplina statale** alla luce dei **parametri** rappresentati dagli [articoli 117, comma 2, lett. e\)](#) e [119, comma 2, Cost..](#)

Nel confronto tra le fattispecie normative la Corte rileva che, ai sensi dell'abrogato [articolo 63, comma 2, L. 342/2000](#), l'**esenzione** dalla **tassa automobilistica** per i **veicoli di particolare interesse storico e collezionistico** era subordinata a una **mera determinazione** dei **requisiti** da parte dell'ASI e della FMI (per i motoveicoli).

Di contro, la **disposizione regionale** censurata richiede la sussistenza di una **condizione ulteriore** rappresentata dall'**iscrizione** in uno dei **registri** previsti dal Codice della strada.

In tal modo, quindi, il legislatore regionale **restringe la portata agevolativa** della **norma statale**, modificandola *in peius*. Tale situazione, secondo la Corte, si pone in contrasto con i principi costituzionali che regolano i rapporti tra normativa statale e regionale.

A tal proposito, i giudici di legittimità richiamano quanto previsto dall'[articolo 8 D.Lgs.](#)

68/2011 (*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province*), il cui **comma 2** stabilisce che “*fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale*”.

Quest’ultimo inciso, afferma la Corte, fissa un **principio di coordinamento** del **sistema tributario** che assume la valenza di **parametro interposto** a cui la Regione deve attenersi nell’esercizio della propria **competenza legislativa**.

La norma regionale censurata, invece, **travalica** tale principio, **ledendo**, da un lato, la **competenza statale esclusiva** in materia di “*sistema tributario (...) dello Stato*” (articolo 117, comma 2, lett. e, **Cost.**) e, dall’altro, “*i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*” (articolo 119, comma 2, Cost.).

La norma regionale, infatti, nel prevedere, ai fini dell’esenzione fiscale in parola, **requisiti non previsti** dalla norma statale, **eccede** il **vincolo** dei “*limiti massimi di manovrabilità*” di cui al ricordato articolo 8, comma 2, D.Lgs. 68/2011.

Nell’ambito dei tributi regionali, tale disposizione conferisce alla **tassa automobilistica** una “**valenza differenziata**”, configurandola alla stregua di un **tributo proprio derivato particolare**, parzialmente “**ceduto**”, poiché le Regioni godono di “*un più ampio margine di autonomia disciplina*”, assoggettato, però, al **vincolo unidirezionale** di non superare il **limite massimo di manovrabilità** stabilito dal legislatore statale.

Da ciò, secondo la Corte, discende la conclusione che in materia di **tassa automobilistica** le **Regioni** ben possono “*sviluppare una propria politica fiscale*” che, “*senza alterarne i presupposti strutturali*”, venga incontro a “*specifiche esigenze di differenziazione*”.

In coerenza con l’assunto appena descritto, la Corte afferma che la **declaratoria di illegittimità costituzionale non riguarda**, invece, quella **parte** della censurata norma regionale che **amplia** la portata dell’**esenzione** prevista dal legislatore statale **estendendola** al più generale insieme dei **veicoli di interesse storico o collezionistico**.

In tal caso, infatti, **non sussiste la violazione** del **limite massimo di manovrabilità** stabilito dal **principio di coordinamento** di cui al ricordato articolo 8, comma 2, D.Lgs. 68/2011.

Per questi motivi, conclude la Corte, essa si sottrae alla **dichiarazione di incostituzionalità** che invece **investe l’articolo 7, comma 2, legge regionale dell’Emilia-Romagna 15/2012, nella parte in cui implicitamente subordina l’esenzione fiscale** dei veicoli “*di particolare interesse storico e collezionistico*” all’**iscrizione** in uno dei **registri** previsti dal Codice della strada (*ex articolo 60 D.Lgs. 285/1992*), e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla **mera individuazione** dei requisiti mediante determinazione dell’Asi o del Fmi.

Seminario di specializzazione

COOPERATIVE SOCIALI: CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

La revisione ha funzione di assistenza

di Enrico Maria Lovaglio

Articolo tratto da " Cooperative e dintorni n. 18/2019?

La revisione cooperativa assiste l'ente vigilato per contribuire al miglioramento progressivo di gestione; contemporaneamente, ne accerta l'osservanza della disciplina generale e speciale, che, giustificandone il riconoscimento legittimo dello status giuridico, ne assicura il diritto ai benefici di legge. L'eventuale ricorso alla diffida, lungi dall'affermare l'ingerenza del potere esecutivo sull'impresa mutualistica, invocando il ripristino della gestione conforme allo schema legale, sembra il sistema regolatorio più idoneo per evitarne lo scioglimento, se non è in grado di trovare, in sé, il risanamento necessario. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

Segue il SOMMARIO di "Cooperative e dintorni n. 18/2019?

La disciplina delle cooperative

"Lo scopo mutualistico nelle cooperative" di Sebastiano Patanè

I consorzi

"Lineamenti generali dei consorzi: il recesso del consorziato" di Annamaria Nitto

Le cooperative di produzione e lavoro

"Il trattamento retributivo del socio lavoratore e le previsioni del regolamento interno" di Marco Bellumore

"Diritto del lavoro: le novità introdotte con l'articolo 5, D.L. 87/2018" di Simona Balistreri e Marco Agostini

"Le cooperative di servizi" di Romano Mosconi

La disciplina della revisione cooperativa

“La revisione ha funzione di assistenza” *di Enrico Maria Lovaglio*

La società cooperativa nel mondo

“Il sistema cooperativo in Danimarca” *di Valerio Mosconi*

Gli enti mutualistici

“Quando la Finanza bussa alla porta di una società di mutuo soccorso: il quadro normativo” *di Alessandro Nagni*



COOPERATIVE E DINTORNI
La rivista dei professionisti della mutualità: coop, consorzi e mutue

IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4% anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta.

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA